

Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2018

Materia: finanza pubblica.

Parametri invocati: articolo 117, comma terzo della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. n. 23/2012).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012), che modifica l'articolo 19 della l.r. 23/2012, inserendovi il comma 3bis. La norma autorizza la Giunta regionale a derogare, a partire dal 2017, ai vincoli relativi alle assunzioni stabiliti dalla normativa statale vigente, al fine di incrementare la dotazione organica dell'Autorità portuale regionale e assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato per un massimo di dieci unità, per lo svolgimento da parte dell'Autorità stessa di funzioni aggiuntive disposte dalla medesima normativa regionale. Secondo il ricorrente, la disposizione regionale lede la competenza statale di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, nell'autorizzare la deroga dei limiti in materia di assunzioni da parte degli enti pubblici regionali, posti dall'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", viola il principio di coordinamento della finanza pubblica configurato, appunto, da tale disposizione statale. La Corte ha ritenuto fondata la questione. La disposizione impugnata riguarda l'Autorità portuale regionale, istituita con legge della Regione Toscana 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005), nell'esercizio della competenza concorrente attribuita alla Regione dall'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost., in materia di porti e aeroporti civili. L'articolo 2 della l.r. Toscana 23/2012 qualifica l'Autorità come ente dipendente dalla Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, attraverso cui la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, esercita le sue competenze relative ai porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, svolgendo, in particolare, funzioni (articolo 3) di pianificazione delle aree portuali, progettazione e realizzazione delle opere portuali, gestione e manutenzione delle aree portuali. L'articolo 2 della l.r. Toscana 72/2016 ha, poi, aggiunto le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico-ricreative, nonché le funzioni amministrative relative al canale Burlamacca, comprese le concessioni delle aree demaniali ad esso prospicienti. L'articolo 19 della stessa l.r. 23/2012, rubricato "*Dotazione organica*", prevede che l'Autorità svolga di norma le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi di personale comandato o distaccato da enti locali o dalla Regione (l'espressione "*con personale dipendente o*" è stata inserita

dall'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 5 agosto 2014, n. 48, recante "Semplificazione della disciplina degli organi dell'Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012") e che la sua dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale. Infine, l'articolo 20, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale, dispone che al personale dell'Autorità si applichi lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei CCNL del comparto Regioni-enti locali. Dato il quadro normativo in cui si colloca, a parere della Corte, non vi è dubbio che l'Autorità portuale, quale ente pubblico regionale, rientri nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vale a dire le Regioni e gli enti locali nei cui confronti trova applicazione l'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015. La medesima Corte, richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale, argomenta che, con sentenza n. 191 del 2017, ha riconosciuto come corretta espressione della funzione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 in materia di limiti alle assunzioni da parte delle Regioni e degli enti regionali, dichiarando non fondata la questione di legittimità promossa nei confronti dello Stato dalla Regione Veneto, per asserita violazione degli articoli 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.. Nella citata sentenza si è affermato che la disposizione statale in esame "*reca principi di coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dei requisiti che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale (sentenza n. 218 del 2015)*", in quanto non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle Regioni, e presenta un carattere transitorio e delimitato nel tempo. La sentenza n. 191 del 2017 si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte che afferma la legittimità di disposizioni statali intese a operare, nel rispetto dei requisiti, stabiliti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalle spese del personale, ponendo limiti alla facoltà delle Regioni di procedere a nuove assunzioni (*ex plurimis*, le recenti sentenze n. 72 del 2017, n. 218 e n. 153 del 2015). Nelle sentenze che hanno così riconosciuto la legittimità di disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle Regioni e agli enti locali, la Corte ha escluso che le stesse siano invasive della sfera di competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa, affermando che l'incidenza su tale sfera è un effetto indiretto dell'esercizio della potestà statale espressione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica (in tal senso, *ex plurimis*, sentenze n. 153 del 2015, n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012). Analogamente, la violazione da parte della Regione Toscana dell'obbligo di attenersi ai principi affermati dalla norma interposta, ovvero dall'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 al fine di realizzare l'obiettivo di contenimento e controllo della spesa nel settore del pubblico impiego, integra la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., relativamente alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.